

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Seduta del 2 dicembre 1982 - ore 9,30

L'anno millenovecentottantadue, il giorno 2 dicembre, in Roma Piazza dell'Indipendenza n.6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

	<u>PRESIDENTE</u>
Alessandro	PERTINI
	<u>COMPONENTI DI DIRITTO</u>
Dott. Giuseppe	MIRABELLI
Dott. Sofo	BORGHESE
	<u>COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI E DAL PARLAMENTO</u>
Dott. Carmelo	CONTI
Prof. Avv. Vittorio	FROSINI
Dott. Arnaldo	VALENTE
Dott. Michele	AIELLO
Prof. Avv. Pierluigi	ZAMPETTI
Dott. Raffaele	BERTONI
Prof. Avv. Cecilia	ASSANTI
Dott. Vittorio	MELE
Dott. Vincenzo	ODDONE
Prof. Avv. Francesco	GUIZZI
Dott. Ennio Maria	FORTUNA
Avv. Franco	LUBERTI
Dott. Salvatore	SENESE
Dott. Vincenzo	CARBONE
Dott. Vladimiro	ZAGREBELSKY
Prof. Avv. Alfredo	GALASSO
Dott. Giovanni	VERUGGI
Prof. Avv. Mario	BESSONE
Dott. Ennio Attilio	SEPE
Dott. Antonio	MARTONE
Prof. Avv. Giovanni	QUADRI
Dott. Mario	CICALA
Dott. Tindari	BAGLIONE
Dott. Giovanni	TAMBURINO
Prof. Ombretta	FUMAGALLI CARULLI
Dott. Edmondo	BRUTI LIBERATI
Dott. Vincenzo	MARICONDA
Dott. Giuseppe	SAVOCA
Dott. Francesco	IPPOLITO
	<u>S E G R E T A R I</u>
Dott. Giuseppe	GRECHI
Dott. Francesco	SIENA
Dott. Eduardo Vittorio	SCARDACCIONE
Dott. Franco	FIANDANESE
Dott. Ernesto	STAJANO

E' assente giustificato l'Avv. Giancarlo DE CAROLIS..

Assume la presidenza l'On.le Sandro PERTINI, Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

In apertura di seduta il dott. VERUCCI, il prof. GUIZZI ed il dott. VALENTE chiedono l'inserimento all'ordine del giorno di alcuni argomenti di particolare urgenza ai sensi dell'art. 38 Regolamento interno, rispettivamente nella qualità di Presidente della Prima, Seconda e Terza Commissione Referente.

Non essendo stata proposta alcuna opposizione, il Presidente inserisce all'ordine del giorno le proposte di particolare urgenza.

Si passa all'esame delle pratiche della Commissione per il conferimento degli uffici direttivi ed il dott. MELE informa il Consiglio sull'unanime ^{orientamento} della Commissione in ordine alla nomina del consigliere istruttore presso il Tribunale di Catania; dopo avere esaminato i precedenti di carriera e le qualità professionali dei vari aspiranti, tutti hanno convenuto sulla specifica idoneità del dott. Giovanni CELLURA, da sette anni consigliere istruttore aggiunto nello stesso ufficio e circondato da unanime estimazione.

Viene, quindi, espletata la votazione a scrutinio segreto ed all'esito il Presidente comunica che 27 consiglieri si sono espressi per il dott. CELLURA, 3 per il dott. DI NATALE ed 1 ha depresso scheda bianca.

Il dott. Giovanni CELLURA, magistrato di cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori ed attualmente consigliere istruttore aggiunto a Catania, viene pertanto

nominato consigliere istruttore presso il Tribunale di Catania, previo conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione.

Successivamente il dott. MELE riporta in Consiglio le varie posizioni emerse in commissione in ordine alla nomina del consigliere pretore dirigente il mandamento di Benevento; alcuni si sono pronunciati per il dott. Mario IAZEOLLA ed altri per il dott. Elio CUSANO. Rileva che entrambi concorrono, con altri aspiranti al posto in esame, per la nomina a presidente di sezione del Tribunale di Benevento e sarebbe opportuno un esame congiunto delle varie pratiche.

La prof.ssa FUMAGALLI CARULLI chiede un rinvio della discussione, in quanto le connessioni sono evidenti; informa che il dott. IAZEOLLA ha espressamente dichiarato di preferire la nomina a presidente di sezione del Tribunale.

Il dott. VALENTE, quale presidente della Terza Commissione referente, conferma le ragioni di reciproca interferenza ed aderisce alla richiesta di rinvio per un ulteriore approfondimento.

Il dott. MELE rileva che la Terza Commissione ha esaminato la pratica e si è pronunciata per altro aspirante; in ogni caso non si oppone al rinvio.

Il Consiglio, dopo breve discussione, rinvia il prosieguo della discussione ad altra seduta.

Viene, quindi, esaminata la pratica relativa al conferimento dell'ufficio direttivo di consigliere pretore dirigente il mandamento di Foggia ed il dott. MELE informa che il più anziano fra gli aspiranti (dott. F.P. MONTANINO) ha revocato la

domanda e che la Commissione è stata unanime nell'indicare il dott. Michele VACCARO, attuale presidente del Tribunale di Larino.

Il Consiglio si esprime a scrutinio segreto ed il Presidente proclama il seguente risultato: VACCARO 23, MASTROGIA COMO 5, schede bianche 2.

Il dott. Michele VACCARO, magistrato di cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiore ed attualmente presidente del Tribunale di Larino, è nominato consigliere pretore dirigente il mandamento di Foggia.

Si passa poi all'esame della pratica riguardante la nomina del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova ed il dott. MARTONE svolge un'ampia relazione, precisando che la pratica è stata esaminata in Commissione e torna in Consiglio a seguito dell'annullamento da parte del T.A.R. della Lombardia e del Consiglio di Stato della precedente delibera che conferiva l'incarico al dott. Antonino SQUADRITO e che era stata impugnata dal dott. Oscar LANZI.

Attenendosi ai principi stabiliti nelle pronunce dei giudici amministrativi, la Commissione ha ripetuto il procedimento "ex novo", ha disposto accertamenti ed all'esito ritenuto che nella comparazione complessiva (non soltanto riferita al precedente esercizio di funzioni requirenti) emerge la figura, la professionalità e l'estimazione del dott. SQUADRITO, di poco meno anziano del dott. LANZI, ma destinatario di numerosi apprezzamenti in tutte le fasi della sua carriera. Non altrettanto può dirsi per il dott. LANZI, che è stato oggetto di specifici rilievi in merito alla vicenda dell'esposto Breda, da lui archiviato

nonostante gli esiti delle indagini preliminari e senza passare dal giudice istruttore; anche i pareri nei suoi confronti emessi risultano in minore grado elogiativi rispetto a quelli del dott. SQUADRITO.

Rilievi e pareri posti a base di una accurata indagine ministeriale, che se non fu ritenuta disciplinarmente rilevante dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione dell'epoca, pure meritavano la riprovazione in sede consiliare (il dott. FERRATI fu il più esplicito nell'escludere l'idoneità del dott. LANZI).

Dopo avere letto ed illustrato la relazione della Commissione, che costituisce la base logica e motiva dell'indicazione a favore del dott. SQUADRITO, il dott. MARTONE rivolge al Capo dello Stato un accorato appello perchè si faccia interprete presso gli altri organi dello Stato della necessità di porre allo studio efficaci rimedi al problema della impugnabilità dei provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura.

Si passa alla consultazione segreta ed all'esito risulta che 28 consiglieri si sono espressi per il dott. SQUADRITO e 3 non hanno dato alcuna indicazione.

Il Consiglio esprime, pertanto, l'avviso che l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova sia conferito al dott. Antonino SQUADRITO, magistrato di cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori e con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova.

Successivamente viene discussa la pratica riguardante la nomina del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti a seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale della precedente delibera consiliare di conferimento dell'ufficio al dott. Aldo FALZEA, per cui si era doluto ed aveva avanzato

ricorso il dott. Luigi D'AQUINO. Il relatore avv. LUBERTI svolge una dettagliata relazione sui precedenti in fatto e sulle ragioni in diritto che hanno portato all'ultima pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ed ai conseguenti problemi che si pongono per il Consiglio Superiore della Magistratura. Le alternative sono due: ripetere da capo l'intero procedimento ovvero la sola votazione sulla proposta concertata a favore del dott. D'AQUINO.

Il dott. CICALA rileva che la seconda sentenza dei giudici amministrativi è chiara nel limitare l'annullamento alla votazione finale sulla proposta concertata. Dal che discende che rimangono validi gli atti già compiuti e non impugnati, in quanto non vi sono ragioni per un autoannullamento. Nè si può - ad avviso del dott. CICALA - tenere conto di eventuali motivi sopravvenuti, se non limitatamente all'intervallo di tempo fra il precedente avviso del Consiglio e la votazione sulla proposta concertata. Poichè non risultano motivi nè in/senso nè nell'altro, non rimane che ripristinare la situazione al momento in cui il giudice amministrativo ha rilevato la nullità e votare sì o no sulla proposta a favore del dott. D'AQUINO. Ogni altra soluzione equivarebbe ad alterare il risultato della vicenda giurisdizionale e ad innescare una ulteriore, dannosa conflittualità.

Il dott. MARICONDA contesta in diritto le argomentazioni del dott. CICALA ed osserva che nel procedimento amministrativo l'unico atto impugnabile è quello finale e con il suo annullamento viene travolta ogni fase intermedia. Ecco perchè la pratica va rimessa in Commissione e trattata dal suo inizio.

Il dott. AIELLO ricorda che la Commissione ha discus

so ampiamente e rimesso ogni decisione al Consiglio. Nel merito aderisce in pieno a quanto detto dal dott. CICALA, essendo chiaro che l'atto finale della precedente nomina è stato annullato in quanto mancava ogni elemento per il mutamento di opinione dal dott. D'AQUINO al dott. FALZEA; è stata annullata solo l'ultima fase e questa va ripetuta, non le precedenti.

Prende, quindi, la parola il dott. MARTONE per rivendicare l'autonomia del Consiglio nella valutazione; non è possibile votare su una motivazione che è stata ritenuta inadeguata ed emersa in un diverso contesto temporale e di criteri. Quello che ieri poteva sembrare possibile (per esempio scavalcare dodici anni di differenza di anzianità) oggi sarebbe difficilmente sostenibile. Non è possibile amputare il processo di valutazione ed essere costretti a votare su una proposta vecchia e non motivata. E' necessario riprendere tutto da capo.

Il prof. QUADRI concorda con il dott. MARTONE sulla insostenibilità di un voto parzialmente o totalmente vincolato. Non può essere annullato il potere sovrano di valutazione del Consiglio, altrimenti sarebbe una votazione fittizia. Il problema è delicato, soprattutto quando - come nelle nomine direttive - v'è una doppia votazione, con possibilità di contrasti e smentite. E' bene precisare ai giudici amministrativi che l'unica motivazione è quella del "plenum" e che la Commissione ha compiti referenti e di proposta. In ogni caso dissente dall'impostazione del voto in termini di atto dovuto e rivendica il diritto a votare su tutto e non solo su un aspetto della pratica.

Il dott. VERUCCI ripercorre le tappe della precedente valutazione, dà lettura dei verbali di commissione e di Consiglio

e rileva l'assoluta carenza di motivazione nel mutamento di indicazione dal dott. D'AQUINO al dott. FALZEA. L'annullamento è esplicitamente limitato all'ultima fase; il che non significa votare in modo vincolato, ma non ripetere le fasi precedenti, per cui non v'è stata alcuna impugnazione. Non si può ritornare in Commissione: la discrezionalità investe soltanto eventuali motivi sopravvenuti fra la deliberazione a favore del dott. D'AQUINO e la valutazione a lui sfavorevole.

Chiesta ed ottenuta la parola, il dott. VALENTE compie una approfondita disamina teorica dei termini della questione ed in particolare rileva che nel procedimento relativo alla nomina dei direttivi v'è una pluralità di atti, di cui alcuni preparatori ed altri deliberanti.

La votazione finale sulla proposta della Commissione, in cui è stato raggiunto il "concerto" con il Ministro di Grazia e Giustizia, può essere positiva o negativa: nel primo caso il procedimento è concluso; nel secondo - che tecnicamente potrebbe essere definito di "riprovazione" - tutto ritorna all'origine. Orbene, nel caso di specie, mentre il T.A.R. ha esaminato soltanto la fase relativa al nuovo esame in Commissione dopo la riprovazione della proposta D'AQUINO, il Consiglio di giustizia amministrativa ha fatto un passo indietro ed annullato anche la fase di riprovazione, inglobando la prima sentenza. A questo punto l'esame va ripreso dalla fase annullata ed in essa possono ben rifluire ragioni di merito; l'importante è che la scelta (si o no) sia motivata. Se la riprovazione dovesse essere ribadita, non rimarrebbe che riesaminare tutto dall'inizio.

Al dott. MARICONDA il dott. VALENTE risponde che se

è vero che gli atti intermedi non sono autonomi, è altrettanto certo che vanno impugnati insieme all'atto finale; e nel caso di specie ciò non è avvenuto.

Al prof. QUADRI ribatte che l'autonomia del Consiglio deve rimanere sovrana, ma nel rispetto delle forme. E qui occorre riprendere dalla votazione sulla proposta concertata, ovviamente liberi di votare sì o no, di motivare nell'un senso e nell'altro.

A questo punto (ore 11) il Presidente PERTINI lascia l'aula del Consiglio e la seduta è brevemente sospesa.

IL PRESIDENTE

La seduta viene ripresa alle ore 11,05 ed assume la presidenza il consigliere anziano prof. Giovanni QUADRI. Si prosegue nella discussione in ordine alla nomina del procuratore della Repubblica di Patti ed il dott. CARBONE riafferma il potere del Consiglio di riesaminare l'intera pratica, senza alcun vincolo; come il giudice amministrativo è sovrano nel valutare la legittimità di questa o quella fase, così la pubblica amministrazione può riesaminare e discutere tutto. Si dichiara con

trario alla tesi del fatto sopravvenuto, in quanto pone sullo stesso piano l'avviso e la delibera finale; l'atto voluto formale è solo l'ultimo, ragion per cui una volta caduto rimane pregiudicato l'intero procedimento. E' vero che questo ha natura complessa, ma la deliberazione è unica e riguarda l'approvazione o meno della proposta concertata.

Il dott. CARBONE dà, quindi, lettura della seguente bozza di motivazione, redatta unitamente al dott. MARICONDA:

"rilevato che la pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha determinato l'annullamento per difetto di motivazione dell'atto di "disapprovazione" del dott. D'AQUINO in data 9 aprile 1981, con conseguente illegittimità del procedimento di attribuzione dell'ufficio "de quo" da tale fase";

- rilevato altresì che nella stessa decisione si sottolinea incidentalmente che neanche l'avviso del 2 giugno 1981 risulta sorretto da adeguata motivazione, ma, sul punto, non risultano formulate censure, onde la sua legittimità non può essere esaminata dal collegio";

- ritenuto che, non essendo l'avviso del 2 giugno 1981 autonomamente impugnabile in quanto atto meramente strumentale rispetto alla delibera definitiva di nomina all'incarico direttivo, il vizio evidenziato dall'organo di giustizia amministrativa si rifletterebbe sugli atti successivi del procedimento;

- ritenuto che pertanto il Consiglio, in considerazione della mancanza di adeguata motivazione sull'avviso del 2 giugno 1981, non solo ha facoltà ma è tenuto ad eliminare l'illegittimità di un atto del procedimento in corso, provvedendo a rinnovare anche

l'avviso;

P.Q.M.

propone il ritorno in Commissione".

Prende la parola il dott. MIRABELLI per rilevare che nel caso di specie è stato impugnato l'atto finale (la delibera consiliare di conferimento dell'ufficio direttivo al dott. FALZEA), ma non v'è stato controricorso per gli altri eventuali vizi e, quindi, occorre riprendere dalla fase annullata. La votazione è e rimane libera, va rapportata ad oggi ed è sufficiente una qualunque perplessità di merito per rimettere la pratica in Commissione (come, forse, bisognava fare nel giugno 1981).

Il dott. SENESE ritiene che non si possa tornare indietro senza avere rimosso l'ostacolo formale del "concerto"; v'è una proposta concertata, su cui bisogna provvedere con un voto, eventualmente rilevando l'insufficienza della motivazione di merito. E' possibile ridiscutere di tutto, ma sempre tenendo presente che v'è un atto formale (il concerto) da approvare o riprovare.

Il dott. MIRABELLI dichiara di concordare con il dott. SENESE e richiama tutti i colleghi all'esigenza di motivare i provvedimenti del Consiglio.

Il prof. GUIZZI, dopo avere rilevato la macchinosità del sistema per la nomina dei direttivi, ricorda alcuni precedenti (come quello relativo al Presidente del Tribunale di Napoli) per sottolineare la necessità di una conclusione concorde ed istituzionalmente corretta. Occorre riaffermare l'insindaca

bilità del giudicato e vanno evitate nuove ragioni di nullità.

Il dott. MELE, quale presidente della Commissione di rettivi, ribadisce l'intento della Commissione di rimettere al Consiglio l'esame dell'intera questione e chiede che si voti sulle varie proposte, con specifiche motivazioni nell'uno o nell'altro senso.

L'avv. LUBERTI ricorda che in Commissione si sono fronteggiate due tesi: una che riteneva di dovere riprendere l'esame dall'inizio e l'altra che rimetteva al Consiglio la rinnovazione della sola votazione finale. Entrambi sono opinabili. Personalmente ritiene che al dott. D'AQUINO sia stato reso un torto in sede di votazione, ma non si può oggi ricadere in un errore analogo, anche se di segno opposto. Ora come allora chiunque poteva chiedere chiarimenti su questo o quel candidato (non c'erano solo FALZEA e D'AQUINO). Dichiaro di votare contro la proposta concertata, al fine di provocare la riapertura della discussione e di pervenire ad una scelta meditata e corretta.

Il dott. CICALA legge, quindi, la seguente dichiarazione:

"Dichiaro di votare contro la mozione CARBONE-MARICONDA perchè essa nasce da una interpretazione della procedura amministrativa in puntuale contrasto con la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana in quanto:

a) ritiene la non impugnabilità dell'avviso a favore del dott. D'AQUINO in quanto atto preparatorio, mentre il giudice amministrativo ha ritenuto incidentalmente e correttamente

impugnabile l'atto con cui il D'AQUINO fu "bocciato", pur esso atto preparatorio.

b) Nel rimettere gli atti alla Commissione dà atto e riconosce di non avere nè motivi sopravvenuti, nè nuove valutazioni da contrapporre alla nomina proposta nonchè di non disporre di ragioni di pubblica interesse per annullare l'atto di "avviso" e nel contempo anzichè deliberare rimette la questione alla Commissione".

Il dott. VERUCCI si associa al dott. CICALA e rileva l'illegittimità dell'eventuale rinvio in Commissione, in quanto si vota contro il "concerto" solo per riesaminare tutto da capo, mentre la sentenza chiarisce che la fase precedente all'avviso è corretta.

Il dott. MARTONE si dichiara favorevole alla proposta CARBONE - MARICONDA, in quanto anche l'avviso è stato ritenuto carente di motivazione e perchè vuole votare al di fuori di qualsiasi condizionamento.

Il dott. MARICONDA ribadisce la necessità di riesaminare l'intero procedimento, in quanto non solo la proposta concertata, ma anche l'avviso appariva carente di motivazioni; in ogni caso non c'entrano i c.d. "motivi sopravvenuti", in quanto il Consiglio ha sempre il potere di richiedere un supplemento di istruttoria o dei chiarimenti.

Il dott. CONTI ritiene che per evitare ulteriori vizi del procedimento, bisogna votare prima sì o no sulla proposta concertata riguardante il dott. D'AQUINO e poi, eventualmente, sulla richiesta istruttoria dei dottori MARICONDA e CARBONE.

Prende, quindi, la parola il prof. GALASSO, il quale

ritiene che la proposta MARICONDA-CARBONE, unitamente a quanto detto dall'avv. LUBERTI, possa costituire una buona base di motivazione per respingere la nomina del dott. D'AQUINO e, pertanto, acquisire ulteriori elementi di valutazione. Si tratta, comunque, di una prerogativa presidenziale, cui spetta stabilire cosa porre in votazione.

A questo punto il dott. MARICONDA dichiara, anche a nome del dott. CARBONE, di ritirare la mozione a sua firma e di trasformarla in motivazione per votare no sulla proposta - già concertata con il Ministro di Grazia e Giustizia - di nominare il dott. D'AQUINO procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti.

Il dott. MIRABELLI ritiene che gli ultimi interventi abbiano chiarito la complessa vicenda, nel senso che - per ottemperare alla decisione del giudice amministrativo - occorre ripetere la votazione sulla proposta concertata: chi è convinto della bontà delle precedenti motivazioni, voterà sì; chi ritiene necessarie ulteriori precisazioni ed acquisizioni istruttorie, voterà no e la pratica ritornerà in Commissione. Ciò che conta è che nell'uno e nell'altro caso siano riconoscibili le motivazioni.

Il dott. CICALA ribadisce il suo sì alla nomina del dott. D'AQUINO e che non sono state adottate ragioni valide e sopravvenute per mutare avviso.

Il dott. MARTONE è per il no, in quanto ritiene insufficienti le ragioni poste a base della proposta per il dott. D'AQUINO.

Il dott. MELE, nella sua qualità di presidente della Commissione direttivi, precisa che questa ultima ha inteso rimet

tere all'esame del Consiglio l'intera questione e che, una volta valutati gli effetti del giudicato, è possibile votare sulla proposta ritenuta più adeguata. Poichè sembra prevalere l'orientamento favorevole ad una nuova votazione sulla precedente proposta concertata relativa al dott. D'AQUINO, chiede formalmente che si voti su di essa, con le motivazioni bene precisate dal dott. MIRABELLI. Personalmente dichiara che voterà no, in quanto il precedente Consiglio non ha in alcun modo giustificato la prevalenza del dott. D'AQUINO sugli altri candidati più anziani, di cui alcuni di dodici e dieci anni; un tale macroscopico scavalciamento non è motivato.

Il dott. SENESE ritiene che bisogna stabilire cosa fare a seguito delle sentenze, se tornare in Commissione e ripetere il procedimento da capo o ripetere la votazione al punto precisato dalla sentenza di secondo grado. Se si è tutti d'accordo su tale soluzione, nella decisione di merito non potranno non rifluire le ragioni addotte "hic et inde".

Il PRESIDENTE prende atto della precisazione del dott. MELE e pone ai voti la proposta, concertata con il Ministro di Grazia e Giustizia, di conferimento al dott. Luigi D'AQUINO dell'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti, negli stessi termini in cui venne messa in votazione nella seduta consiliare del 9 giugno 1981.

Il dott. VERUCCI ribadisce le sue perplessità sulla procedura adottata che presenta aspetti paradossali ed apre il fianco ad ulteriori censure di illegittimità. Non ha senso creare una contrapposizione con la giustizia amministrativa, che nel

caso di specie è stata chiara nel dire che la "bocciatura" del dott. D'AQUINO in sede di votazione finale fu priva di motivazione. Occorrono motivi sopravvenuti al concerto e non ne esistono. Non si può, a suo avviso, che approvare la proposta concertata.

Il dott. BERTONI ritiene che bisogna mettersi nella stessa condizione del Consiglio del 9 giugno 1981, che votò sulla proposta favorevole al dott. D'AQUINO. Ora per allora dichiara di votare no per le seguenti ragioni: fermi rimanendo i fatti oggetto di valutazione (i fatti non mutano, ma le valutazioni ben possono essere difformi da allora), non risulta alcuna motivazione per cui il dott. D'AQUINO debba prevalere sui candidati che lo precedono ed in particolare su chi ha una anzianità di do dici anni superiore; del pari carente è la comparazione con al tri aspiranti, che come lui - ma più anziani - hanno svolto fun zioni requirenti. Si tratta di un piccolo ufficio di Procura, per cui non è determinante il precedente esercizio di analoghe funzioni; ma occorrono altre doti (come la disponibilità a lavorare da solo, la capacità organizzativa, i rapporti con il Tribunale, ecc.). Sotto tale profilo non solo la scelta per il dot tor D'AQUINO è immotivata, ma sussistono ragioni a favore di al tri aspiranti.

Il dott. CICALA dichiara di votare si, non essendo stati evidenziati motivi di un no, che anzi i contrari hanno dato atto di non avere motivi sopravvenuti o diverse valutazioni, avendo presentato una mozione d'ordine che propone la ricerca di tali motivi.

Il dott. MIRABELLI dichiara che voterà si, in quanto

la proposta risulta adeguatamente motivata.

Posta ai voti la proposta, concertata con il Ministro di Grazia e Giustizia, di conferimento al dott. Luigi D'AQUINO dell'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti, previa attribuzione delle funzioni di magistrato di corte di appello, si dà atto che viene respinta con diciotto no e dodici si.

La pratica viene, pertanto, rimessa in Commissione per un nuovo esame.

Si passa, quindi, alla comunicazione relativa al conferimento dell'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ed il dott. MELE informa il Consiglio che la Commissione ha deciso di proporre la seduta segreta ai sensi del secondo comma dell'art. 12 Regolamento interno, di recente modificato.

Dopo breve discussione, il Consiglio prende atto che i componenti della Commissione, singolarmente interpellati, dichiarano di non avere più ragioni per una discussione riservata e dispone che si proceda in via ordinaria.

Il dott. MELE svolge una dettagliata informativa sull'attività della Commissione, sull'ampio dibattito, sull'esito dell'audizione dei primi cinque aspiranti e sulle indicazioni emerse a favore dei dottori COSTA, AULETTA e DI NATALE.

In proprio ed a nome del gruppo di "Unità per la Costituzione", il dott. MELE dichiara che deporrà scheda bianca, in quanto il candidato verso cui si era orientato in Commissione - il dott. Tommaso AULETTA - ha fatto pervenire una nobilissima lettera, in cui ringrazia coloro che lo hanno indicato, ma

prega - pure senza revocare la domanda - di fare confluire i vo
ti sul dott. COSTA, magistrato degnissimo e più anziano. Per
esprimere ammirazione verso un gesto così esemplare (che ante-
pone l'interesse della giustizia a quello personale) e contestual-
mente piena stima al dott. COSTA, l'unica via è l'astensione.

L'avv. LUBERTI, anche nella sua qualità di relatore
della pratica, rileva la tensione scrupolosa della Commissione
nell'approfondire una situazione che presentava vari aspetti di
preoccupazione, l'ampiezza della discussione, l'attività istrut-
toria, che hanno consentito un esame decantato ed insieme profi-
cuo. Dal complesso di tutti gli elementi si può dire che il dot-
tor COSTA ha ricevuto unanimi apprezzamenti ed è rimasto al di
fuori di ogni polemica; il dott. AULETTA ha dimostrato una gran-
de tensione morale quando non si è tirato indietro, ma ha sotto-
lineato i maggiori titoli del dott. COSTA; il dott. DI NATALE
ha fugato gran parte delle ombre che su di lui erano state, da
più parti, addensate, anche se qualcosa è rimasto (gli "atti re-
lativi....", il processo Musumeci). La soluzione COSTA è inter-
locutoria, in quanto fra poco più di un anno lo stesso andrà in
pensione, ma è allo stato idonea per qualità personale e profes-
sionale nonchè per arginare i contrasti ed assorbire le polemi-
che che hanno contraddistinto questa pratica.

Il dott. CONTI si associa al dott. MELE nell'esprime-
re plauso ed ammirazione per il comportamento del dott. AULETTA
e condivide l'indicazione favorevole al dott. COSTA, che è più
anziano e pienamente meritevole.

Il dott. MARTONE si augura che questo precedente ser-
va di ammonimento per il futuro, al fine di evitare che una pra-

tica così delicata si trascini per tanto tempo; un anno fa la scelta del dott. COSTA avrebbe avuto ben altro significato e spessore. Perciò non darà alcuna indicazione.

Il dott. SAVOCA dichiara di avere vissuto particolarmente l'andamento di questa pratica, in quanto proviene da un distretto siciliano e conosce uomini ed uffici.

La Procura della Repubblica di Catania avrebbe meritato ben altra soluzione, ma non può che prendere atto della esplicita volontà del dott. AULETTA di cedere il passo al dott. COSTA. Anche egli si asterrà per favorire una soluzione unitaria.

Il prof. FROSINI porta la sua testimonianza - maturata nel corso della visita a Catania in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario - sulla unanime stima da cui è circondato il dott. COSTA. Anche i dottori AULETTA e DI NATALE hanno ottime qualità, ma si dichiara favorevole al dott. COSTA per la maggiore anzianità e l'ottima qualificazione professionale.

Prende, quindi, la parola il dott. IPPOLITO, il quale - anche a nome del gruppo di Magistratura Democratica - si dice spiacente di interrompere un così vasto coro di consensi, ma di non poter sottacere che l'orientamento emerso a seguito dell'ampia attività referente era ben diverso. Dopo avere reso pubblico merito all'alta funzione della stampa - che in questo caso, come in quello del pari delibato della nomina del procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano, ha consentito di svelare ed approfondire aspetti di seria preoccupazione in relazione alla situazione degli uffici e dei vari aspiranti e senza il cui stimolo il Consiglio si sarebbe quasi sicuramente avviato verso soluzioni più che discutibili - rileva che la Commissione, in esito agli accertamenti compiuti ed in particolare all'au

dizione dei primi cinque aspiranti, aveva a chiare lettere espresso un no a soluzioni interlocutorie, in quanto la gravità e serietà della situazione catanese, contraddistinta da una incalzante criminalità mafiosa e da consistenti ombre nella conduzione degli uffici requirenti, imponeva ed impone interventi radicali e decisi. Sul piano operativo tale orientamento si era espresso, in termini nettamente maggioritari, nell'indicazione del dott. AULETTA, che è di soli due anni meno anziano del dott. COSTA, ma ha una vastissima esperienza requirente ed ha più di quattro anni dinanzi a sé prima di essere collocato a riposo. Le sue espressioni - in Commissione come nella missiva di cui ha parlato il dott. MELE - di deferenza verso il dott. COSTA non equivalgono ad una revoca e non sono sufficienti a fare venire meno il consenso che nei suoi confronti era stato chiaramente espresso. Per ragioni di coerenza istituzionale e per la maggiore idoneità rispetto sia al dott. COSTA che al dott. DI NATALE (su cui permangono serie perplessità) il gruppo di "Magistratura Democratica" conferma l'orientamento a favore del dott. Tommaso AULETTA.

Il dott. AIELLO, intervenendo a nome di "Magistratura Indipendente", dichiara di prendere atto dell'indicazione del dott. AULETTA a favore del dott. COSTA e, nell'esprimere apprezzamento per un gesto di così alto valore, rileva la piena idoneità del dott. COSTA a dirigere la Procura della Repubblica di Catania. Aggiunge che le "accuse" al dott. DI NATALE sono state notevolmente ridimensionate e che nulla si opporrebbe ad una sua nomina, al di là della sensibile differenza di anzianità.

La prof.ssa FUMAGALLI CARULLI si dice convinta della

scelta a favore del dott. COSTA sia per l'alta stima da cui è circondato - di cui la lettera del dott. AULETTA è una ulteriore dimostrazione - che per l'ottima carriera.

Al dott. IPPOLITO che ha parlato della funzione della stampa, la prof.ssa FUMAGALLI CARULLI replica che il Consiglio ha ambiti e ruoli diversi, che non deve farsi influenzare, ma valutare con calma e ponderazione, che nel caso di specie la "campagna" in danno del dott. DI NATALE si è dimostrata pretestuosa ed infondata (come ha dichiarato il Procuratore Generale di Catania). L'audizione ha ridimensionato il quadro scandalistico inscenato da certa stampa, il cui comportamento non può essere condiviso.

Il prof. GALASSO - prendendo la parola anche a nome del gruppo comunista - richiama i colleghi alla funzione del Consiglio in questa fase, ove non vanno valutati fatti diversi, ma comparativamente esaminate le posizioni dei vari aspiranti; la funzione punitiva o assolutoria viene svolta in altra e diversa sede. Tanto precisato, occorre ora nominare il procuratore della Repubblica di Catania: ha ragione il dott. IPPOLITO quando dice che l'orientamento della Commissione, dopo le attività istruttorie, è stato favorevole al dott. AULETTA, ma non si può passare sopra alla esplicita e ribadita volontà dello stesso, nè attardarsi in inutili formalismi sul concetto di revoca. L'importante, nella difficile situazione in cui versa la Procura della Repubblica di Catania, è non fare mancare l'appoggio al candidato prescelto; personalmente ed il gruppo ritiene maggiormente idoneo il dott. AULETTA ma prende atto della indicazione di questo ultimo a favore del dott. COSTA e ritiene che lo stesso vada vo

tato per ragioni istituzionali superiori. Questo è quanto deve fare ora il Consiglio, salve - ovviamente - le diverse valutazioni, in altro settore di intervento, della Prima Commissione Referente, ove pende una pratica riguardante la situazione della Procura della Repubblica di Catania e nel cui contesto potranno essere fatte valere alcune considerazioni qui emerse.

Il dott. SENESE dichiara di raccogliere l'invito alla concretezza del prof. GALASSO e rileva che è il Consiglio a do vere scegliere e non i candidati fra di loro; ecco perchè sceglie, sulla base di quanto detto in Commissione, il dott. AULET TA.

Il prof. GUIZZI, quindi, esclama: "Amo il settecento, ma non il minuetto!".

Viene espletata la consultazione segreta ed all'esito risulta che 19 consiglieri si sono espressi per il dott. COSTA, 3 per il dott. AULETTA e 9 non hanno data alcuna indicazione.

Il Consiglio esprime, pertanto, l'avviso che l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania debba essere conferito al dott. Giuseppe COSTA, magistrato di cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttivi superiori ed attualmente presidente di sezione alla Corte di Appello di Catania.

Si passa, poi, all'esame della pratica relativa alla nomina del presidente del Tribunale di Cuneo ed il dott. NIELE informa il Consiglio sul dibattito in Commissione, ove sono state sottolineate le posizioni dei dottori Nicolò FRANCO e Carlo MAROGLIO; un componente si è espresso anche a favore del dott. Giuliano MARCHISONO.

La discussione viene aperta dal dott. ZAGREBELSKY, il

quale sottolinea la particolare delicatezza del Tribunale di Cu
neo, che ha avuto una dirigenza assai scarsa ed è stata oggetto
di vari rilievi; v'è necessità di un riequilibrio e di un ritor
no di efficienza, per cui pienamente idonei risultano i colleghi
FRANCO e MAROGLIO. Fra i due e comparativamente prevale il pri-
mo sia per la migliore posizione in ruolo, che per la sua lunga
esperienza giudiziaria e direttiva in uffici di grande impegno
(ufficio istruzione di Torino, presidente di fatto di una sezio
ne penale, dirigente della sezione di sorveglianza, sempre a To
rino); il dott. MAROGLIO è, invece, sempre stato in sedi perife
riche. Non va, inoltre, sottaciuto il grande impegno svolto dal
dott. FRANCO nel settore penitenziario, ove ha assunto altissi-
mi livelli di competenza ed evidenziato grandi doti organizzati
ve, tanto da essere destinatario di gravi minacce da parte di
terroristi.

Il prof. GUIZZI dichiara di avere conosciuto il dott.
FRANCO in sezione disciplinare e di averne apprezzato la grande
serietà, la preparazione professionale, il notevole attaccamen-
to al lavoro.

Il dott. BRUTI LIBERATI porta la sua testimonianza di
ex magistrato di sorveglianza a favore del dott. FRANCO che, in
un momento particolarmente delicato per il Paese e per le isti-
tuzioni, ha fatto la difficile scelta del settore carcerario,
impegnandosi al massimo grado ed acquisendo un notevolissimo
bagaglio professionale, che lo rende pienamente meritevole di
dirigere l'ufficio giudiziario in esame.

Interviene, poi, il dott. CICALA per confermare le otti

me qualità del dott. FRANCO, ma per evidenziare le eccellenti doti del dott. MAROGLIO, che ha la medesima anzianità del primo, ha svolto funzioni di presidente di sezione, reggente il Tribunale di Cuneo dalla morte del precedente titolare, è circondato da unanime stima, ha meritato pareri pienamente positivi ed è perfetto conoscitore dell'ambiente locale. La sua nomina sarebbe bene accolta, anche perchè è a Cuneo da molti anni.

Il dott. TAMBURINO si esprime a favore del dott. FRANCO, che ha conosciuto durante i corsi di studio per gli uditori ed ha apprezzato per la grande cultura, l'attaccamento al lavoro, la profonda conoscenza del settore carcerario e la spiccata capacità organizzativa.

Si passa, quindi, alla consultazione segreta ed all'esito il Presidente comunica che ventitre consiglieri si sono espressi per il dott. FRANCO e sette per il dott. MAROGLIO.

Il Consiglio esprime, pertanto, l'avviso che al dott. Nicolò FRANCO magistrato di cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori ed attualmente magistrato di appello di sorveglianza presso il Tribunale di Torino. - debba essere conferito l'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Cuneo.

A questo punto - data l'ora tarda e la necessità di definire altri punti all'ordine del giorno - il Consiglio rinvia alla seduta del pomeriggio l'esame delle rimanenti pratiche della Commissione direttivi.

Si passa, poi, all'esame delle proposte formulate dalla Prima Commissione Referente iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna.

Il Consiglio, dopo l'esposizione del relatore e congrua discussione, delibera:

1. - non accogliere la richiesta relativa all'istanza della Segreteria del COCER in data 2/3/82, diretta ad ottenere copia dell'esposto della segreteria Interforze del COBAR e COCER, concernente, tra l'altro, l'opera di soccorso delle Forze dell'ordine nei paesi terremotati, trattandosi di documenti non pertinenti all'attività del Consiglio;

2. - l'archiviazione, con conseguente riunione agli atti già archiviati, dell'esposto del dott. Luigi Amodio, da Pimonte, il quale si duole perchè una denuncia contro l'ex sindaco del luogo sarebbe rimasta a tutt'oggi inevasa presso la Procura della Repubblica di Napoli;

3. - l'archiviazione dell'esposto di Adriano Mattevi ed altri, da Venezia, concernente un procedimento penale a carico dei dottori Antonino CREA e Gianfranco IADECOLA, magistrati, visto l'esito del procedimento penale a carico dei suddetti dottori e non essendovi provvedimenti da adottare di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura;

4. - l'archiviazione dell'esposto anonimo con cui si sollecita la definizione di un procedimento penale a carico del direttore dell'Istituto Sordomuti di Palermo ed altri, pendente presso la Procura della Repubblica del luogo, trattandosi di anonimo e concernente fatti per i quali già risultano informati i titolari dell'azione penale;

5. - la trasmissione degli atti ai titolari dell'azione penale, per quanto di eventuale competenza dell'esposto di Car-

la Scarrone, da Riola di Vergato, concernente la gestione di una discoteca sita in Albenga;

6. - la trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare dell'esposto anonimo contro il dott. Domenico DE ROSI, presidente del Tribunale di Paola, per quanto di eventuale competenza;

7. - l'archiviazione dell'esposto di Giuseppe Masi, da Roma, concernente una correzione di una licenza di abitabilità rilasciata dal Comune del luogo, trattandosi di censure a provvedimento giurisdizionale e risultando, comunque, l'esposto indirizzato anche al titolare dell'azione penale;

8. - l'archiviazione dell'esposto del Sindacato Geometri per la Calabria, con cui si chiede il riconoscimento del diritto alla progettazione di costruzioni civili, di modeste dimensioni, anche in zone sismiche, non essendovi provvedimenti del Consiglio da adottare;

9. - l'archiviazione dei seguenti esposti, avendo il Consiglio Superiore della Magistratura già intrapreso le opportune iniziative ed adottato i provvedimenti di sua competenza:

a) dell'avv. Angiola Sbaiz, presidente del Consiglio dell'Ordine Forenze di Bologna, con cui trasmette copia del verbale della seduta dell'11 giugno 1981, concernente il coinvolgimento di alcuni magistrati del distretto al caso della P.2;

b) di Edgardo VOLPI, segretario provinciale della FNLE-CGIL, di Piacenza, con cui trasmette copia dell'ordine del giorno, approvato dal 1° Congresso Territoriale, sulla Massoneria e

la Loggia P.2;

10. - l'archiviazione dei seguenti esposti trattandosi di interventi che esulano dalla competenza del Consiglio ed essendo già informati i titolari dell'azione penale:

a) di Silvia Genovese, da Napoli, concernente una procedura esecutiva iniziata nei suoi confronti dal Credito Fondiario;

b) di Felice Dal Forno, contro la Sezione fallimentare del Tribunale di Salerno;

11. - l'archiviazione dei seguenti esposti trattandosi di censure a provvedimenti giurisdizionali:

a) di Carlo Sabattini, da Modena, avverso una sentenza assolutoria emessa dal Pretore del luogo nei confronti del sindaco di Modena;

b) del prof. Amedeo Ascione, da Napoli, il quale critica l'operato del dott. Alessandro Criscuolo, giudice del Tribunale del luogo;

c) di Rosa Oliva, da Genova, avverso una sentenza assolutoria emessa dal pretore di Mondovì;

d) di Salvatore Canto, da Giardini, avverso il rigetto di un suo ricorso da parte della Corte di Cassazione;

e) di Luigi Bolzoni, da Colorno, avverso un provvedimento di sequestro conservativo emesso dal Presidente del Tribunale di Parma;

f) di Giorgio Grossi, da Borghetto di Civita Castellana, avverso un provvedimento emesso dal pretore di Montefiascone in una causa civile in cui l'esponente è parte;

g) del prof. Alberto Leuci, da Pieve Ligure, il quale censura l'attività giurisdizionale svolta dal pretore di Genova in una causa civile in cui l'esponente è parte;

12. - l'archiviazione dei seguenti esposti trattandosi di interventi che esulano dalla competenza del Consiglio:

a) anonimo di un detenuto il quale sta effettuando un digiuno di protesta avverso, tra l'altro, l'immotivato e improvviso suo trasferimento da Pistoia a Pisa;

b) dell'avv. Giuseppe Trovato, da Milano, il quale censura il comportamento arbitrario della dott.ssa Marcella Antonia FONTANA, giudice istruttore presso il Tribunale del luogo, nel corso di una udienza istruttoria;

c) di Fulvio Cannarozzo, da Massa, avverso la partitocrazia che limiterebbe la pienezza dell'esercizio parlamentare;

d) di Giuseppe Fadda, da Basilea, il quale sollecita l'esecuzione di una sentenza di sfratto emessa dal pretore di Milano;

e) di Immacolata Langella, da Pagani, la quale sollecita la definizione di una causa di sfratto pendente presso il Giudice Conciliatore del luogo;

f) di Antonio Riccitelli, da Roma, contro il dott. Ottorino GALLO, Dirigente la 5^a Sezione Civile della Pretura del luogo;

g) del Movimento Nazionale e Rinnovatore, con sede in Perugia, con cui si fa riferimento ad una vicenda giudiziaria di tale Renato Rossetti, consigliere del suddetto movimento;

h) di Rosa Vigorito, da Napoli, la quale chiede di poter adottare una bambina;

i) anonimo contro Don Giuseppe Castelluccio, Parroco di Episcopopia, del quale si chiede il trasferimento;

l) di Giovanni Piredda, da Pescia, il quale censura l'attività giurisdizionale del ~~dott.~~ Rocco BITONE, pretore del luogo;

m) di Arcangela Alizzi, da Campofelice Roccella, la quale lamenta, tra l'altro, che alcune denunce inviate alla Procura della Repubblica di Caltanissetta sarebbero state archiviate;

n) anonimo contro il dott. Gian Giacomo CIACCIO MONTALTO, magistrato in Trapani;

13. - l'archiviazione dei seguenti esposti a seguito delle informazioni assunte:

a) dell'avv. Goffredo Gallo, da Roma, il quale chiede l'ammissione al concordato preventivo della S.p.A. "ITINERA" costruzioni di Padova;

b) di Pasquale De Gregorio, da Nizza di Sicilia, il quale lamenta che una sua denuncia, inviata alla Procura Generale di Messina, sarebbe stata disattesa;

c) di Santo Modica, da Caltagirone, avverso, tra l'altro, un decreto emesso dall'assessore all'Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana di esproprio di un terreno;

14. - l'archiviazione dei seguenti esposti trattandosi di anonimi generici:

a) anonimo con cui si critica, tra l'altro, l'operato dei magistrati della Pretura di Lentini;

b) anonimo con cui si rappresenta la grave situazione conseguente alle procedure di sfratti in corso.

Infine il prof. QUADRI pone in discussione le pratiche della Seconda Commissione Referente.

L'istanza di autorizzazione ad assumere l'incarico di cui al punto 1/1 viene, per il momento, accantonata, su richiesta del dott. TAMBURINO, il quale fa rilevare che in essa manca l'indicazione del compenso che il richiedente dott. SILVESTRI riceverà per l'incarico.

Il Consiglio, quindi, sentiti i relatori, dopo ampia discussione, delibera:

1. - di autorizzare i magistrati in appresso indicati ad assumere l'incarico a fianco di ciascuno specificato:

1/1. - dott. Giuseppe ROMANDINI, Presidente del Tribunale di Lanciano: presidente del Consiglio di disciplina presso la Gestione Governativa della Ferrovia Adriatico-Sangritana (in carico gratuito);

1/2. - dott. Giuseppe SILVANO, giudice del Tribunale di Matera: componente del Comitato provinciale per l'educazione sanitaria e la prevenzione delle tossicodipendenze dei giovani di Matera;

1/3. - dott. Antonio MARONGIU, giudice del Tribunale di Sassari: componente della Commissione giudicatrice nel concorso a un posto di direttore presso la casa di riposo per anziani di Alghero.

A questo punto, interviene il dott. ZAGREBELSKY, il quale chiede che venga accantonata, per il momento, la pratica al punto 1/5 e quella al punto successivo 1/7, perchè si riserva la facoltà di formulare ampie osservazioni in merito al loro contenuto.

Il Consiglio prende atto e passa all'esame delle altre pratiche iscritte all'ordine del giorno, deliberando di autorizzare il magistrato in appresso indicato ad assumere l'incarico a fianco specificato:

dott. Giacomo CALIENDO, giudice del Tribunale di Milano: componente della Commissione per la riforma dell'ordinamento giudiziario presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Subito dopo il relatore prof. GUIZZI illustra la pratica relativa all'autorizzazione chiesta dal dott. Paolo SCALINI per l'espletamento dell'incarico di insegnamento di legislazione zootecnica presso la facoltà di agraria, nel corso di laurea in scienze della produzione animale dell'Università di Bologna.

Prende la parola la prof.ssa ASSANTI, per far rilevare la necessità che l'istanza sia corredata della delibera della facoltà di agraria che ha conferito l'incarico ed eventualmente anche del contratto stipulato con la stessa facoltà dal dott. SCALINI.

Aggiunge che l'incarico di insegnamento deve essere conforme ai criteri normativi espressi dal D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, poichè, se così/^{non} fosse, sarebbe illegittimo e il Consiglio Superiore non potrebbe rilasciare alcuna autorizzazione.

Alle ore 13,55, il prof. GUIZZI fa rilevare la mancanza del numero legale e il Presidente, preso atto, dichiara chiusa la seduta.

Del che il presente verbale, fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI

IL CAPO DELLA SEGRETERIA